# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Ale di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Brincipe di Liemente, ce xez

Cibbiomo ordinato) a Ordinamo che il sequente projetto di ligar via presentate alle Ganues begistative (cat Ministro (cette Tinanze, che invarietianio ci svolgeme i metri. Ciè sostemen faccionessione.

Progetto Cin Large

motivialmente in cosse che sommer rappresentante l'anumentare vei sigliette in incharione cumulato con quello rei conte corrente paquetiti a sengilire richiesta non puba essere inferiore al quinte ci cotta somma sino al limite ci bento missione ci lire al lego per la parte cucinte i bento ce inferiore ni sessanta mistioni ci alla miti per la parte cucinte i bento ce inferiore ni sessanta mistioni ci alla miti per la parte superiore a questo limite.

Pellati

N. 40-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MONTICELLI, GHIGLINI, TORELLI, BRIGNONE, CAVOUR G.,
BUTTINI, SARACCO

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

(CAVOUR)

nella tornata dei 19 gennaio 1857

Disposizioni relative alla Banca Nazionale.

Tornata dell'8 maggio 1857

#### SIGNORI,

L'istituzione delle Banche di sconto e di circolazione ha preso nei tempi moderni uno sviluppo meraviglioso, che mostra quanto tali stabilimenti si confacciano coi bisogni industriali e commerciali della nostra epoca. Se gli antichi banchi di deposito nati e cresciuti in Italia ebbero in altri secoli una grande utilità, e contribuirono, potentemente alla prosperità delle illustri città ove furono stabiliti, le mutate condizioni del commercio esigono ai giorni nostri che le nuove banche sieno non solamente luoghi sicurissimi per il deposito dei metalli preziosi, ma costituiscano eziandio stabilimenti di credito capaci di agevolare le transazioni commerciali, con operare sopra larghe basi sconti in favore dei negozianti i quali presentano solide guarentigie. Onde poi dare a questi sconti sufficiente estensione è necessario che tali banche possano emettere una carta di circolazione ricevuta nel commercio come perfetto equivalente dei metalti nobili, e sempre convertibile nei medesimi a piacimento dei suoi possessori.

La carta emessa da queste banche presenta poi in molti casi, per la facilità e comodo delle transazioni non che per la (40-A).

facile custodia dei valori, grandi vantaggi sopra gli stessi metalli ch'e-sa rappresenta. Quindi arriva naturalmente che i biglietti delle banche le quali godono della pubblica confidenza, si sostituiscano in forte proporzione nella circolazione generale alle specie metalliche anteriormente adoperate per agevolare gli scambi necessari nell'umano consorzio.

Non è però da dissimularsi che da questa sostituzione di carta di credito a valori metallici per poco indestruttibili nascono talvolta serii pericoli per l'ordine pubblico; giacchè, ove succedano gravi crisi monetarie e finanziarie, una banca di circolazione incautamente governata può trovarsi nell'impossibilità di soddisfare alle dimande di coloro che vogliono usare del loro diritto di convertire in metallo ad ogni momento i biglietti di cui sono ritentori. Allora questi biglietti scapitano immediatamente molto nel loro valore, e nasce in tutto il paese una seria perturbazione nelle transazioni d'ogni sorta; sicchè molte famiglie possono essere trascinate in una compiuta rovina per fatti ai quali esse rimasero compiutamente estranee.

La storia finanziaria degli ultimi secoli ci somministra pur troppo non pochi esempi di banche potenti e riputate solidissime, le quali furono costrette in gravi contingenze di sospendere la promessa conversione della loro carta in metallo a semplice richiesta; e si vedono sempre queste catastrofi cagionare la rovina di molte vittime innocenti di tali straordinari eventi.

Quindi viene che in molti Stati si stimò prudente consiglio il tutelare il pubblico contro il pericolo che presentano le banche di circolazione, con adottare misure legislative dirette ad allontanare il pericolo di tali sconvolgimenti per quanto il comportino i limiti della prudenza ed antiveggenza umana.

Nella sfera della pura speculazione trovasi ancora molto controverso il punto di sapere sino a qual segno convenga estendere questa tutela legislativa.

Uomini di gran senno, e Stati assai floridi ritengono tuttora che si possa innocuamente lasciare alle Banche di circolazione una libertà quasi illimitata d'emissione pei loro biglietti. Da essi si allega che il pubblico è sempre padrone di dare o di ritirare la sua confidenza a biglietti che non hanno corso obbligatorio; che quindi le Banche imprudentemente maneggiate troveranno un castigo ed un ritegno naturale nel vedere ritornare alle loro casse per esservi convertiti in metallo i loro biglietti appena emessi, onde le operazioni di tali Banche rimangono tosto incagliate.

La vostra Commissione non intende emettere un'opinione sopra questa controversia gravissima. Presso di noi la quistione non è integra. La nostra Banca nazionale senza essere uno stabilimento veramente privilegiato gode però di grandi e speciali favori da parte dello Stato. Quale corrispettivo gli vennero imposti alcuni oneri, e specialmente l'obbligo di mantenere una certa proporzione tra la somma metallica esistente

(40-4)

nelle sue casse, e tra il complesso dei suoi impegni immediatamente esigibili. Dietro l'esempio di altre nazioni tale proporzione da noi fu fissata al terzo, sembrando che quel rapporto fosse conveniente per tutelare gl'interessi della gran massa dei ritentori di biglietti.

Nello scorso autunno però essendosi manifestala in tutta l'Europa una generale e gravissima crisi finanziaria e monetaria, la circolazione dei biglietti della Banca nazionale se ne risenti materialmente. Mentre questa circolazione era spesso ascesa oltre ai quaranta milioni e mantenevasi d'ordinario tra i trentacinque ed i trentotto milioni, sotto l'impero di quelle straordinarie circostanze la medesima si restrinse quasi ai trenta, mentre per altro i reggitori della Banca medesima non risparmiavano ingenti spese per far venire in grande abbondanza dall'estero specie metalliche, le quali per lo più venivano immediatamente riesportate, talmente che corre voce avere molte volte la stessa diligenza ricondotto al luogo, donde venivano, gli stessi scudi e le stesse pezze d'oro che la vigilia essa aveva trasportate ad una delle sedi della Banca.

In queste circostanze, veramente straordinarie ed eccezionali, il Ministero ha creduto di poter prendere sopra di sè il promuovere l'emanazione di un decreto reale, il quale in assenza del Parlamento autorizzasse la Banca a ridurre dal terzo al quinto la proporzione tra il numerario che materialmente deve trovarsi nelle sue casse e di debiti immediatamente esigibili. E ciò per i primi trenta milioni di biglietti messi in circolazione.

Quale compenso di questa facilitazione fu imposto alla Banca medesima l'obbligo di osservare la proporzione della metà intiera rispetto alla sua riserva per le somme che fossero per eccedere i sessanta milioni, quando la circolazione dei suoi biglietti, sommata con i suoi conti correnti immediatamente esigibili, oltrepassasse tale limite.

Questo caso però non sembrando doversi verificare per moiti anni, un tale compenso non ha certamente potuto avere gran peso in questa transazione.

La vostra Commissione, senza farsi a spaziare nel largo campo delle teoriche bancarie, ha dovuto accettare lo stato di cose da noi sancito coll'esistenza di un potente stabilimento di credito, se non privilegiato, almeno altamente favorito; e quindi si restrinse ad apprezzare i motivi che consigliarono il preaccennato decreto reale del 6 novembre 1856.

Occorsero dapprima alcune osservazioni circa la costituzionalità dell'atto ministeriale sottoposto alla sanzione legislativa. Parve a taluno che da qualche tempo il Miaistero si lasciasse molto facilmente indurre nell'assenza del Parlamento a prendere di propria sua autorità misure che hanno un vero carattere legislativo, e non possono venir prese dal potere esecutivo se non se sotto l'impero di una somma urgenza.

Non c'è dubbio che il Parlamento debba mostrarsi assai geloso della sua prerogativa a tal riguardo, giacche la sincerità (40-4)

del Governo rappresentativo e le libertà pubbliche riposano in gran parte sopra questa base.

Tuttavia la gravità delle circostanze in cui il nostro commercio trovavasi nello scorso mese di novembre, e l'urgenza di recare qualche rimedio ad una situazione scabrosa, parvero sufficiente motivo alla vostra Commissione per accordare in questo speciale caso al Ministero ciò che suole in altri paesi chiamarsi un bill d'indennità.

Intende però la vostra Commissione che un tale precedente non possa invocarsi in avvenire da un qualsiasi Ministero in casi meno gravi e meno urgenti.

In quanto al merito intrinseco della misura abbiamo creduto abbastanza fondati i motivi addotti nella relazione che precede il citato decreto del 6 novembre 1856, e quindi non esitò la Commissione a proporvi unanimemente l'adozione del progetto ministeriale con una lieve modificazione dettata da una ovvia considerazione.

Conviene riflettere che la misura proposta alla Camera, sebbene sia dettata da considerazioni molto gravi di utilità pubblica, costituisce però rispetto alla Banca nazionale un mero e gratuito benefizio. Infatti la Banca acquista la facoltà di disporre a piacimento di una cospicua somma metallica che essa era per lo addietro tenuta di conservare gelosamente nei suoi forzicri come guarentigia offerta ai ditentori dei suoi biglietti. Facendosi poi questo favore non s'impone ad essa corrispettivo veruno, quindi essa viene a percepire un lucro assolutamente gratuito.

Ci parve pertanto opportuno di dichiarare espressamente che questo favore debba intendersi rivocabile a piacimento del legislatore, nè possa equipararsi giammai a varie altre disposizioni introdotte nella sistemazione dell'andamento della Banca dietro accordi reciproci e convenzioni sinallagmatiche. A patti di questa natura lo Stato, perchè contraente, non può derogare a piacimento; ma un favore gratuito deve potersi rivocare quandochessia, tosto che il concedente lo stimi opportuno.

Ora le future contingenze presentano abbastanza incertezza per consigliare al prudente legislatore di riservarsi la facoltà di ripristinare in ogni occorrenza guarentigie, le quali, se oggi possono sembrare soverchie, non lo sarebbero forse più dopo un breve intervallo di tempo.

Questo pensiero ci ha dettato le poche parole che abbiamo aggiunto alla proposta ministeriale.

PROGETTO DEL MINISTERO,

#### - Articolo unico

La properzione fra il numerari che la Banca Nazionale deve ritenere materialmente in cassa e la somma rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta, non potrà essere inferiore al quinto di detta somma sino al limite di trenta milioni di lire; al terzo per la parte eccedente i trenta ed inferiore ai sessanta milioni, ed alla metà per la parte superiore a questo limite.

Approvité nella l'innala del 3 d'ingno 1694.

PROGETTO DEALA COMMISSIONE

#### Articolo unico

Sino ad una nuova disposizione di legge, la proporzione fra il numerario ecc., il resto como contro.

lugetto di legge Diposizioni relation ella B. Najionales, Le condicioni igeni la banca Sarionale di trovi per più mesi , in ispecie mella ludida melis ( Hello Musso anno, a mutiro ( Vella generale i prolongata esisi financiasia empularia deverathii in lumpa esano tali Carelanase. per parte del governo un pronte provdedimento alto a pone il principale Stabilimento di cordite delle State involumente in grado di sovvenire, entre limite may tempo sisteelle, at birogine Del commercio fattisi unaggiori i più dicalante appointe per la crisi tomaccimenta. L'ingenia di lale provoccimente faccios: devetire identice ancora linavano le vicaire. Postamentari, soi un profina la rimina delle Comerce of Jovenin del the westle potente aprimere la risponabilità di promovere .. N'ennancazione di ese per menzo D'un Presete tente del porta la rota del procenostre della 1 mgo Ce i ben note alle S. I.V. colla exorepa Visura peri di lare late Disposizione oggitta Do un spreite brogette de ligger da probiblisse at radamente all'apertina della biofina Bumpiness a liffalta sisura & think Wil At abbrame Corners in Lollopores alle. vortra dellerarioni d'qui mite progette di legge du riproducido il torone tel atato heal

Lordo Mabilina ma uma proporcione fra il conversione de la banca - Sazionale Deve idence insterialmente in capa e la somma rappremitante l'ammontare dei highielli in ciscolazione comulata con andlo dei conti correnti pagabili a semplice vidigità.

Le ragioni di tale providimente qua trong tootte nella helarione a l. Mb du precede il hiddelle le: Decrete; no ese periò la serionati si riferista e confida- che la l'amena, siconogendele binste e formate, non vora negare la sua l'approvazione al projetti di legge d'eni si tratta. Di oltre displainioni alte a unigliorare la condizione del credite mello stata la accemma, pure il bisagno o la convenienza nell'amidita helarione.

fra ife avvi l'abolisione Della tapa righi interepi convenien, rati che già vi venne teste siproposta, delle simamenti il Governo del Il la occupazioni e si ristiva di promoveme l'attrusione mediante le proposte che -